

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5912 del 06/11/2017
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE AREA DEMANIO IDRICO SUOLI ¿ COMUNE: PONTENURE (PC) ¿ CORSO D'ACQUA : TORRENTE NURE (SPONDA DESTRA) ¿ USO: LAGHETTO AD USO VASCA DI LAMINAZIONE ED AREA DI PIANTUMAZIONE PER USI PUBBLICI ¿ CONCESSIONARIO: ERIGENDA SRL ¿ SISTEB: PC16T0004
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6121 del 06/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE AREA DEMANIO IDRICO SUOLI – COMUNE: PONTENURE (PC) – CORSO D’ACQUA : TORRENTE NURE (SPONDA DESTRA) – USO: LAGHETTO AD USO VASCA DI LAMINAZIONE ED AREA DI PIANTUMAZIONE PER USI PUBBLICI – CONCESSIONARIO: ERIGENDA SRL – SISTEB: PC16T0004

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PREMESSO CHE:

- in data 19//2/2016 la ditta “**ERIGENDA S.R.L.**” in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Elia Bertola – C.F. E P.IVA N° 01929770038 - con sede legale in Assago (MI), ha inoltrato al Servizio Tecnico Bacini Affluenti Po sede di Piacenza, domanda di concessione ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. per l’occupazione di porzione di area demaniale ubicata in sponda destra del torrente Nure, in località Coglialegna del comune di Pontenure (PC) da adibire per mq. 1.718 circa a lago di laminazione e per mq. 11.743 circa ad area piantumazione per usi pubblici;
- il Servizio Tecnico Bacini Affluenti Po sede di Piacenza, ha trasmesso ad ARPAE per competenza la predetta istanza e relativa documentazione unitamente al parere idraulico favorevole con prescrizioni;

PRESO ATTO :

- dell’avviso relativo alla domanda di concessione avvenuta in data sul BURER n. 113 del 120/04/2016 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;

• che in corso d'istruttoria è stato chiesto al Comune di Pontenure, territorialmente interessato, di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale ed alla conservazione del bene pubblico anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale e al riguardo non sono stati segnalati elementi ostativi;

DATO ATTO che la società richiedente:

- in data 26.01.2016 ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 20/09/2017 ha versato l'importo di € 175,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale;
- in data 20/09/2017 ha versato l'importo di € 250,00 a titolo canone annuale mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna STB Affluenti Po – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- A)** rilasciare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., fino al **31/12/2029** per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, alla ditta **“ERIGENDA S.R.L.”** in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Elia Bertola – C.F. E P.IVA N° 01929770038 - con sede legale in Assago (MI) la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale ubicata in sponda destra del torrente Nure, in località Coglialegna del comune di Pontenure (PC) da adibire per mq. 1.718 circa a lago/vasca di laminazione e per mq. 11.743 circa ad area piantumazione per usi pubblici secondo i seguenti elaborati che, vistati dal Responsabile del Servizio, si allegano al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:
- Planimetria e particolare della vasca in progettazione;
 - Disciplinare (contenente le prescrizioni a cui è soggetta la presente concessione);

B) stabilire che per il rilascio della presente concessione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 s.m.i., è dovuto un canone annuo definito in **euro 175,00**.

Tale importo è soggetto all'aggiornamento ISTAT con modalità previste dalla L.R. 30 aprile 2015 n° 2, art. 8 e dovrà essere versato entro il **31 marzo di ogni anno** senza alcun preavviso da parte della scrivente Struttura, mediante la seguente modalità:

BONIFICO BANCO POSTA: **IBAN:** IT-94-H-07601-02400-001018766103 intestato a “STB Affluenti Po”

specificando nella causale del bonifico il codice SISTEB N° PC16T0004 e l'anno di riferimento

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta Concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio.
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- il presente atto non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assenti comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

Dott.ssa Adalgisa Torselli
(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE:

ART.1 - La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

ART.2 - Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

ART.3 - Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (parapetti in legno, tabellazione segnaletica, custodia rimozione di pericoli ecc.).

ART.4 - E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando **l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ART.5 - La presente concessione avrà la durata di (dodici) 12 anni dalla data della presente determinazione.

ART.6 - Le modalità del rinnovo della presente concessione, avverrà ai sensi della L.R. 7/2004.

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART.7 – Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e dall'Autorità Idraulica di riferimento.

ART.8 – Ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R.7/2004 , sono cause di decadenza:

- - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- - sub concessione a terzi;
- - mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- - mancato pagamento di due annualità del canone;

ART.9 PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO:

- Ai sensi del T.U. 523/1904 art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4 mt.;

- Per l'uso "verde" si prescrive l'utilizzo secondo le normali pratiche agricole per la conservazione e valorizzazione del verde, attuate con metodi di coltivazione che escludono l'utilizzo di fertilizzanti, fitofarmaci e gli altri presidi chimici, ossia con le tecniche agronomiche riportate nel Disciplinare di produzione integrata previsti dalle normative vigenti in Regione Emilia-Romagna.
- Sull'area chiesta in uso non potranno essere collocate strutture di alcun genere, ancorchè di carattere precario, in assenza di specifica autorizzazione dell'Organo Idraulico.
- Dovrà essere mantenuto il decoro dell'area a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente.
- E' fatto divieto di porre in essere interventi di dissodamento, nonché di estrazione ed allontanamento di materiali del suolo e del sottosuolo.
- Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
- Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. Il Concessionario è responsabile della custodia dell'area in concessione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.